

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61 comma 5 lett. a) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

CAPO II
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE REGIONALE TUTELA BENI PAESAGGISTICI

- Art. 2 Istituzione della Commissione regionale
Art. 3 Composizione e durata
Art. 4 Scioglimento
Art. 5 Modalità di funzionamento
Art. 6 Compiti
Art. 7 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
Art. 8 Indennità e rimborso spese

CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI PER
IL PAESAGGIO

- Art. 9 Commissione locale per il paesaggio
Art. 10 Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio
Art. 11 Incompatibilità

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 Rinvio
Art. 13 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 61, comma 5, lettera a), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni di seguito denominata legge regionale, di attuazione degli articoli 137 e 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni di seguito denominato Codice.

2. Il regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento della Commissione regionale tutela beni paesaggistici e il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dal Codice e dalla legge regionale.

CAPO II DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE TUTELA BENI PAESAGGISTICI

Art. 2

(Modalità istituzione della Commissione regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale, di attuazione dell'articolo 137 del Codice, è istituita presso il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, la "Commissione regionale tutela beni paesaggistici" di seguito denominata "Commissione regionale" con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136 del Codice, nonché per formulare proposte di revisione dei vincoli esistenti.

Art. 3

(Composizione e durata)

1. Della Commissione regionale di cui all'articolo 2 fanno parte di diritto:
- a) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
 - b) il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
 - c) il Soprintendente per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
 - d) il Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici o suo delegato;
 - e) il Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Servizio beni e attività culturali della Direzione istruzione, formazione e cultura o un suo delegato: e, in alternativa tra loro, sulla base delle rispettive competenze;

- f) il responsabile del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato nei casi in cui la proposta riguardi l'ambito della foresta di Tarvisio;
- g) il Direttore del Servizio tutela ambiti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.

2. Oltre ai componenti di diritto di cui al comma 1, fanno parte della Commissione regionale quattro componenti con qualificata competenza, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di tutela del paesaggio, di cui:

- a) uno individuato nell'ambito di terne designate dalle università aventi sede nella regione tra docenti in materie inerenti lo studio e la tutela del paesaggio;
- b) uno individuato nell'ambito di terne designate dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale;
- c) uno designato da ciascuna provincia per il territorio di rispettiva competenza;
- d) uno individuato nell'ambito di terne designate dalle associazioni portatrici di interessi diffusi con sede nel territorio regionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, tra soggetti con competenza ed esperienza almeno quinquennale nella tutela del paesaggio. I componenti di cui alle lettere a), b) e d) saranno individuati secondo il procedimento indicato al comma 3.

I componenti di cui alla lettera c) partecipano ai lavori della Commissione regionale limitatamente al territorio di rispettiva competenza.

3. I soggetti elencati alle lettere a), b) e d) del comma 2, su richiesta del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, forniscono i nominativi e i curricula delle terne designate. La Giunta regionale, previa verifica e valutazione dei titoli di studio, della professionalità, delle specializzazioni e dell'esperienza in materia di tutela del paesaggio da parte del Servizio tutela beni paesaggistici, provvede alla nomina dei componenti della Commissione regionale. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale procede comunque alla nomina della Commissione regionale a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2.

4. I componenti di cui al comma 2 durano in carica cinque anni.

5. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri supplenti dei componenti esterni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2, scelti tra i soggetti aventi titolo ai sensi del comma 3.

6. La Commissione regionale è presieduta dal Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici.

Art. 4
(Scioglimento)

1. La Giunta regionale può sciogliere la Commissione regionale qualora i suoi membri compiano attività contrarie alle leggi o ai regolamenti, ovvero gravi irregolarità nella gestione, nonché in caso di accertata protratta inattività della Commissione regionale.

2. In caso di scioglimento, la Commissione regionale è ricostituita entro novanta giorni dallo scioglimento.

Art. 5

(Modalità di funzionamento)

1. La Commissione regionale è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta trasmessa a ciascun componente tramite e-mail, fax, raccomandata o telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Della convocazione della riunione è dato avviso all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alle autonomie locali e alla sicurezza, che ha facoltà di partecipare alla riunione senza diritto di voto. I componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), sono convocati in relazione alla specifica competenza territoriale.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti di cui all'articolo 3, comma 1, se rappresentanti dei componenti di diritto, devono presentare la delega in forma scritta da allegare al verbale della seduta.

3. I pareri della Commissione regionale devono essere motivati e sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

4. La Commissione regionale si riunisce nelle sedi della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza e si avvale dell'apparato tecnico-organizzativo del Servizio tutela beni paesaggistici. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario, almeno di fascia C, del Servizio tutela beni paesaggistici.

5. La Commissione regionale può consultare i comuni interessati e gli esperti della materia ai sensi dell'articolo 138 del Codice invitandoli in audizione.

Art. 6

(Compiti)

1. La Commissione regionale formula le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del Codice e le inviano alla Regione.

2. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è motivata secondo i parametri indicati all'articolo 138 del Codice.

3. La Commissione regionale formula, altresì, le proposte di revisione di vincoli esistenti con riferimento ai parametri indicati all'articolo 138 del Codice e le proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico in attuazione all'articolo 141 bis del Codice.

Art. 7

(Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice sono presentate corredate da una relazione descrittiva degli immobili e delle motivazioni con riferimento ai valori di cui all'articolo 138, comma 1 del Codice, nonché da un elaborato planimetrico in scala adeguata.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è disciplinato dagli articoli 138, 139 140 141 e 141-bis del Codice.

Art. 8

(Indennità e rimborso spese)

1. In attuazione all'articolo 183, comma 3 del Codice la partecipazione alla Commissione regionale dei componenti di diritto di cui all'articolo 3, comma 1 e dei componenti designati dalle province di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) qualora appartenenti al rispettivo organico, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

2. La partecipazione alla Commissione regionale dei componenti esterni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), b) e d), è compensata con un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il compenso dovuto agli esperti di cui al comma 1, dell'articolo 138 del Codice è determinato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Art. 9

(Commissione locale per il paesaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 59 della Legge regionale, i Comuni, in forma singola, consorziata o associata, istituiscono la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito denominata "Commissione locale", quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri

obbligatori ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale.

2. I Comuni regolamentano la composizione, le modalità di nomina, le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle decisioni, la durata e la sostituzione dei componenti, l'indennità, fatto salvo quanto disposto all'articolo 183, comma 3 del Codice per la partecipazione assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.

3. Il regolamento, può attribuire alla Commissione locale ulteriori compiti tra i quali l'espressione di pareri, valutazioni e stime nell'ambito di procedimenti di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del Codice nonché di qualificati pareri in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel più vasto contesto del governo del territorio.

Art. 10

(Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio)

1. La Commissione locale, organo di natura collegiale, è composta da almeno 3 membri esterni all'amministrazione comunale.

2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti una delle seguenti materie:

- tutela paesaggistico - ambientale;
- storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
- restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- progettazione edilizia e architettonica;
- progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
- scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
- scienze geologiche.

3. La scelta dei componenti deve tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie di cui al comma 2 nonché eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Art. 11

(Incompatibilità)

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione locale i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della

Commissione locale, nonché i componenti della Commissione edilizia del medesimo Comune.

2. Sono fatte salve tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 *(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni e la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 13 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.